COMMISSIONE V

DIFESA

LXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GUERRIERI FILIPPO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **CORONA GIACOMO**

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 661

Commemorazione dell'ex deputato Spiazzi:

GORINI 661
GRECO. 661
CLOCCHIATTI 662
BONOMELLI 662
CUTTITTA 662
VIOLA 662
BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la Difesa* 662
PRESIDENTE 662

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme di legge per il trasferimento in ausiliaria degli ufficiali mutilati e invalidi di guerra. (2707) 662
PRESIDENTE 662
GORINI, *Relatore* 662

Votazione segreta:

PRESIDENTE 665

La seduta comincia alle 9,30.

PRIORE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Caro e Martino Edoardo.

Commemorazione dell'ex deputato Spiazzi.

GORINI. Credo di interpretare i sentimenti del gruppo parlamentare cui appartengo nel rivolgere alla memoria del compianto onorevole Spiazzi, già facente parte di questa Commissione nella decorsa legislatura, un affettuoso e commosso pensiero.

La generosità del soldato, la sincerità dell'uomo temprato al dovere, la esuberanza di cordialità dell'amico ne avevano fatto un collega carissimo.

Il suo petto era fregiato dai segni dell'eroismo ed il suo corpo portava le stigmate delle ferite riportate combattendo.

Quando, dopo l'8 settembre, in Verona, dai nazisti gli fu intimata la resa, quale comandante di reggimento, non piegò, resistendo con onore in nome di quella libertà che, più tardi, riconquistata all'Italia, seppe servire con disinteresse e dedizione anche come uomo politico.

Il suffragio cristiano si elevi al suo spirito e l'espresisone del nostro cordoglio sincero vada ai familiari superstiti.

GRECO. Mi associo alle nobili parole pronunciate dal collega Gorini. Ho conosciuto il generale Spiazzi come uomo di alta fede politica, ma anche come uomo che seppe con-

temperare le sue idee religiose e politiche con un senso supremo di civismo e, soprattutto, con un senso di umanità che lo distinse in tutta la sua vita.

CLOCCHIATTI. A nome del gruppo comunista, sinceramente e con affetto, ricordo la figura del collega Spiazzi. Quantunque in trincee diverse, noi abbiamo sempre apprezzato il soldato d'Italia, l'uomo d'onore, l'uomo che poi, anche qui, tra noi, ha sempre cercato di elevare il concetto di patria.

Perciò ci inchiniamo davanti a questo soldato d'Italia, davanti a questo avversario leale, tante volte impetuoso ma sempre generoso e sincero.

BONOMELLI. A nome del gruppo socialista, mi associo alle nobili parole pronunciate dai colleghi che mi hanno preceduto ed aderisco fin d'ora alle manifestazioni di condoglianza che si vorranno inviare alla famiglia del compianto generale Spiazzi.

CUTTITTA. A nome del partito nazionale monarchico, mi associo, profondamente commosso, alla commemorazione dell'onorevole Spiazzi. Noi tutti lo abbiamo conosciuto e amato come fratello, perché era stato un prode soldato, ed era un generoso, leale, cavalleresco avversario.

Prego il Presidente di rendersi interprete presso la famiglia Spiazzi di questo nostro vivissimo, profondo rimpianto.

VIOLA. Mi associo anch'io, e con animo commosso, alla commemorazione del collega Spiazzi, soprattutto nella mia qualità di Presidente dell'Associazione nazionale combattenti e reduci.

Il collega Spiazzi era un animo generoso, uno spirito nobile, un valorosissimo combattente. La famiglia combattentistica era orgogliosa di annoverarlo fra i suoi capi. La patria aveva in lui un italiano, un soldato che sentiva i valori morali non meno di qualsiasi altro.

Egli si è adoperato molto per i suoi compagni d'arme decorati al valor militare, ed i decorati stessi gli saranno sempre grati.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. A nome del Governo, mi associo alle nobili parole che sono state pronunciate per commemorare la figura dell'onorevole Spiazzi. Parole che hanno trovato un'eco profonda nell'animo di tutti gli intervenuti, a qualunque settore politico essi appartengano, perché l'onorevole Spiazzi fu veramente un uomo nobile e un combattente leale.

Egli servì la patria, in pace e in guerra, con fervore appassionato, con generosità ineguagliabile; e noi ci inchiniamo reverenti e commossi alla sua memoria, sicuri che il suo esempio luminoso lascerà tracce imperiture nel ricordo della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Mi associo di tutto cuore alle nobilissime espressioni rivolte alla memoria dell'onorevole Eugenio Spiazzi. Come già ebbi a ricordare in Assemblea, egli fu veramente un valoroso collega ed un caro amico personale di tutti, la nostra Commissione, cui appartenne per vocazione spirituale e ai cui lavori partecipò con zelo e perizia, non potrà mai dimenticarlo.

Fu profondamente onesto e profondamente buono; la sua vita fu ispirata agli ideali della più operante fraternità.

Assertore strenuo delle idealità politiche in cui credeva e dei principî di democrazia e libertà, ai quali era devoto, ebbe tuttavia il massimo rispetto per gli altrui diversi o contrari convincimenti.

Come già è stato detto, ma vale la pena di ripeterlo, fu essenzialmente un soldato pronto ad ogni sacrificio e ad ogni dedizione per il bene della patria. Brillante ufficiale nell'arma di artiglieria che tanto amò, raggiunse meritatamente, per la non comune capacità ed intelligenza, il grado di generale.

Per il coraggio dimostrato nei molteplici combattimenti cui partecipò raccolse ferite e medaglie al valore militare, che costituivano insieme al suo, il nostro orgoglio. Per questo costante eroico comportamento, per le virtù civili e militari insieme, l'Istituto nazionale Nastro Azzurro lo volle suo presidente ed anche in questa altissima carica l'onorevole Spiazzi continuò la sua vita di lavoro e di dedizione assoluta, riscuotendo il plauso e l'ammirazione di tutti gli azzurri d'Italia.

Bene ha fatto, quindi, la Commissione a ricordarlo così degnamente ed affettuosamente; di tale commovente manifestazione di cordoglio mi renderò interprete presso l'addolorata sua famiglia.

Discussione del disegno di legge: Norme per il trasferimento in ausiliaria degli ufficiali mutilati e invalidi di guerra. (1907).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Norme per il trasferimento in ausiliaria degli ufficiali mutilati e invalidi di guerra ».

Il relatore, Gorini, ha facoltà di svolgere la relazione.

GORINI, *Relatore*. In base all'articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, all'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al tratta-

mento di quiescenza e all'indennità speciale spettante ai sensi dell'articolo 68, una indennità annua lorda, e precisamente di lire 40.000 per i subalterni, di lire 50.000 per i capitani e gradi corrispondenti, di lire 60.000 per i maggiori e gradi corrispondenti, di lire 70.000 per i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, eccetera.

L'articolo in esame contiene, inoltre, una disposizione, che riduce l'ammontare dell'indennità stessa qualora il cumulo con il trattamento di quiescenza e con l'indennità speciale superi un determinato limite.

La legge che stiamo discutendo vorrebbe estendere il beneficio della suddetta indennità anche a quegli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, compresi quelli della guardia di finanza, indicati nel primo comma dell'articolo 39 della legge 10 aprile 1954, n. 113, i quali, per l'ultimo comma dell'articolo sopra indicato, ne verrebbero esclusi. Il citato primo comma della legge n. 113 dice: « L'ufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi a una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda della idoneità, nella riserva o in congedo assoluto, dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno ».

Più avanti, lo stesso articolo dispone. « L'ufficiale che sia cessato dal servizio permanente, ai sensi del primo comma del presente articolo, ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non abbia superato il limite di età previsto per il suo grado, per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

All'ufficiale che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione, saranno applicate, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 36 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile; all'ufficiale, invece, che non raggiunga neppure il limite di servizio di cui alla precedente lettera *b*) sarà liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestati verranno calcolati in aggiunta a tale limite, senza però che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'articolo 96 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, modificato dall'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626 ».

La legge sottoposta al nostro esame vorrebbe estendere il beneficio dell'indennità a quegli ufficiali che, avendo riacquistato le proprie facoltà fisiche, abbiano la possibilità di rientrare in posizione di ausiliaria, per godere di quelle determinate indennità che, oggi, in base alle leggi vigenti, sono dovute agli ufficiali che si trovano in questa posizione.

In base alle vecchie norme – osserva la relazione che accompagna il disegno di legge – nessun danno economico subiva l'ufficiale che non poteva ottenere la riammissione in servizio permanente, restando nella categoria del congedo nella quale si trovava, perché nessun maggiore assegno spettava agli ufficiali in ausiliaria rispetto agli ufficiali collocati nella riserva o in congedo assoluto per effetto di ferite, infermità, eccetera, riportate o aggravate per cause di servizio o di guerra.

Ora, invece, opportunamente, gli articoli 1 e 2 del disegno di legge in esame stabiliscono rispettivamente:

a) che gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai quali, dopo il collocamento nella riserva o in congedo assoluto a seguito di liquidazione di una pensione vitalizia o di un assegno rinnovabile di guerra, di categoria non inferiore all'ottava, vengano soppressi la pensione e l'assegno predetti, salvo l'esito favorevole di accertamenti sanitari sull'idoneità fisica, sono trasferiti nell'ausiliaria e vi rimangono fino al compimento dei periodi indicati rispettivamente dal primo comma dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dall'articolo 69 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, computandosi l'inizio di tali periodi dalla cessazione dal servizio permanente;

b) che gli ufficiali suddetti, sempre che siano dichiarati idonei ai servizi dell'ausiliaria, possono far domanda di essere trasfe-

riti o nuovamente collocati in ausiliaria, sempre che non siano decorsi i periodi di tempo indicati dal primo comma dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, computati in ogni caso dalla cessazione del servizio permanente.

Gli articoli 3 e 4 regolano il periodo di permanenza in ausiliaria degli ufficiali che possono fruire di questa legge, e tendono ad impedire eventuali sperequazioni, mentre l'articolo 5 tratta della copertura finanziaria della legge stessa.

Al disegno di legge hanno dato parere favorevole le Commissioni I e IV.

Non credo che possano, quindi, sorgere difficoltà in ordine all'approvazione di queste disposizioni, che debbono essere considerate, nel loro insieme, come un atto di giustizia.

PRESIDENZA
DEL VICEPRESIDENTE CORONA GIACOMO

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano venuti o che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 39 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e quelli della Guardia di finanza che siano venuti o vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 143 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, sono trasferiti nell'ausiliaria e vi rimangono fino al compimento dei periodi indicati rispettivamente, dal primo comma dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dall'articolo 69 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, computandosi l'inizio di tali periodi dalla cessazione dal servizio permanente. Il trasferimento in ausiliaria è subordinato all'esito favorevole di accertamenti sanitari sull'idoneità fisica ai relativi servizi ed ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla successiva data in cui l'ufficiale venga a trovarsi nelle suddette condizioni.

(*È approvato*).

ART. 2.

Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, prima dell'entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113, siano stati collocati nella riserva o in congedo assoluto direttamente dal servizio permanente o dall'ausiliaria per aver conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile di guerra di una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, possono far domanda di essere trasferiti o nuovamente collocati in ausiliaria, sempre che non siano decorsi i periodi di tempo indicati dal primo comma dell'articolo 56 della predetta legge, computati in ogni caso dalla cessazione dal servizio permanente.

Il provvedimento è adottato se l'ufficiale sia riconosciuto in possesso dell'idoneità fisica ai servizi dell'ausiliaria, accertata dal collegio medico-legale, a decorrere dalla data dell'accertamento sanitario. L'ufficiale rimane in ausiliaria fino al compimento dei periodi di tempo richiamati al comma precedente, computati come indicato nello stesso comma.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il periodo di permanenza in ausiliaria degli ufficiali di cui agli articoli 1 e 2 è computato come servizio agli effetti della pensione limitatamente all'eventuale differenza fra i periodi di tempo indicati dal primo comma dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dall'articolo 69 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e i periodi già computati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, (ratificato con modificazioni dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2990), e ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, (modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 652), o dell'articolo 38 della legge 10 aprile 1954, n. 113, o dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1955, n. 278.

(*È approvato*).

ART. 4.

L'indennità di ausiliaria attribuita agli ufficiali di cui agli articoli 1 e 2 è computata agli effetti della determinazione dell'assegno mensile previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, di cui gli ufficiali stessi siano eventualmente in godimento.

(*È approvato*).

ART. 5.

All'onere annuo complessivo di lire 16.150.000 derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli n. 17 (lire 16.000.000) e n. 71 (lire 150.000) rispettivamente degli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze per l'esercizio 1956-57 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indicò la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge: « Norme per il trasferimento in ausiliaria degli ufficiali mutilati e invalidi di guerra ». (2907).

Presenti e votanti 41
Maggioranza 21
Voti favorevoli . . . 41
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Ludovico, Baccelli, Baltaro, Bardini, Baresi, Barontini, Beltrame, Biasutti, Boldrini, Bonomelli, Buffone, Candelli, Cavallari Nerino, Cavalli, Clocchiatti, Codacci, Pisanelli, Corona Giacomo, Cuttitta, Dante, Durand De La Penne, Fadda, Fanelli, Foresi, Galli, Gorini, Greco, Guadalupi, Guerrini Filippo, Lenoci, Manzini, Melloni, Napolitano Francesco, Nenni Giuliana, Pagliuca, Priore, Scappini, Stucchi, Tolloy, Vigo, Villa, Viola.

La seduta termina alle 10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI